

26 marzo 2020

NOTA INFORMATIVA N°08

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DIFFUSIONE EPIDEMIA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID 19): MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE.

Per contrastare e contenere gli impatti economici sulle imprese generati dalla crisi sanitaria in atto, tra i vari provvedimenti adottati dal Governo alcuni sono finalizzati a sostenere finanziariamente le imprese, in specie il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18**, il c.d. "Decreto Cura Italia", che dedica il Titolo III (*Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*) alle diverse misure di carattere economico e finanziario a favore delle imprese.

In particolare, l'**art. 56**, rubricato "*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19*", prescrive una serie di misure finalizzate a favorire le imprese nell'ambito dei rapporti intrattenuti con il sistema bancario/finanziario, con specifico riferimento alla disciplina delle facilitazioni creditizie concesse.

Per quanto possa interessare l'azienda, si ritiene opportuno fornire una sintesi dei provvedimenti in parola, considerato, tra l'altro, che la gestione dei rapporti bancari ha inevitabili riflessi sul bilancio in termini economici e finanziari:

- **Ambito applicativo:** intero territorio nazionale.
- **Entrata in vigore delle misure:** dal 18/03/2020 (data di pubblicazione in G.U.), si evidenzia che il D.L. dovrà comunque essere convertito in legge dal Parlamento, pertanto potrebbe subire modifiche in sede di conversione.
- **Soggetti beneficiari:** micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003:
 - **microimprese:** quelle che occupano meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo non superiore a € 2 milioni;
 - **piccole imprese:** quelle che occupano meno di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni;
 - **medie imprese:** quelle che occupano meno di 250 dipendenti e realizzano un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera € 43 milioni.

Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come **esposizioni creditizie deteriorate** ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

- **Misure di sostegno finanziario:** in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B. - Testo Unico Bancario) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito, le imprese possono avvalersi **dietro comunicazione(*)** delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca (es.: fidi di cassa) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es.: anticipi ri.ba. e/o fatture) esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia

per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020**;

- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono **prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni**;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è **sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

(*) La **comunicazione all'intermediario** deve essere corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

- **Intermediari:** per gli intermediari le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

BANCA d'ITALIA:

Comunicazione del 23 marzo 2020 – Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi

In merito ai comportamenti che nel contingente dovranno adottare banche e intermediari finanziari, la Banca d'Italia ha emanato l'allegato comunicato nel quale, tra l'altro, si precisa che: *"Gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi. [...] In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato."*

È appena il caso di sottolineare che una possibile segnalazione alla Centrale dei rischi può rivelarsi estremamente deleteria per l'impresa, sia perché può compromettere i suoi rapporti, presenti e futuri, con il sistema bancario/finanziario, sia perché può crearle un danno reputazionale e di immagine, potenzialmente anche nei confronti di clienti e fornitori.

In ordine a quanto sopra, vale comunque segnalare le seguenti previsioni normative che individuano le **condotte aventi rilevanza penale**:

Art. 137 - Mendacio e falso interno

(D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B. - Testo Unico Bancario))

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un

intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

Art. 325 – Ricorso abusivo al credito

(D.Lgs. n. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 [ipotesi di bancarotta fraudolenta, ndr] e 323 [ipotesi di bancarotta semplice, ndr], dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

[La norma entra in vigore il 15 agosto prossimo, intanto resta in vigore analogha previsione dell'attuale Legge Fallimentare, ndr]

Tra le **altre misure di sostegno finanziario** alle imprese vanno tenute presenti anche le seguenti, sempre previste dal Decreto "Cura Italia":

Art. 64

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 91

(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 [responsabilità del debitore, ndr]

e 1223 [risarcimento del danno, ndr] c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [Codice dei contratti pubblici, ndr], e successive modificazioni, dopo le parole: “L'erogazione dell'anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice.”

#teniamoduro

L'Organismo di Vigilanza